

## REGOLAMENTO (UE) N. 965/2012 - OPERATIONAL SUITABILITY DATA, OPERAZIONI SPECIALIZZATE E CAT 'A-A', PALLONI E ALIANTI

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Parzialmente interessato</i>
ATM	<i>Parzialmente interessato</i>
EAL	<i>Titolari di Licenze di Trasporto Pubblico e Lavoro Aereo</i>
LIC	<i>Tutti i piloti e tutte le ATO</i>
MED	<i>Parzialmente interessato</i>
NAV	<i>Parzialmente interessato</i>
OPV	<i>Operatori CAT ed operatori di aeromobili impiegati in operazioni specializzate commerciali (Lavoro Aereo) e non commerciali</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

### 1. INTRODUZIONE

I Regolamenti (UE) n. 71/2014 del 27 gennaio 2014 e n. 379/2014 del 07 aprile 2014, modificano il Reg. (UE) n. 965/2012 (di seguito denominato AIR OPS), emendato dal Reg. (UE) n. 800/2013, e disciplinano, rispettivamente:

- 1.1. l'allineamento dei requisiti operativi con i concetti di "operational suitability data" (OSD) introdotti dal Reg. (UE) 748/2012;
- 1.2. le operazioni specializzate, commerciali (SPO) (ex Lavoro Aereo) e non commerciali, nonché il trasporto commerciale (CAT) con palloni, alianti e "A-A"

NOTA: Per operazioni "A su A" si intendono quelle operazioni che iniziano e finiscono sullo stesso aerodromo o sito operativo.

### 2. SCOPO

L'obiettivo di questa Nota Informativa è fornire informazioni sull'entrata in vigore dei Reg. (UE) n. 71/2014 e n. 379/2014 in Italia e sul programma che l'ENAC intende adottare per governare il processo di transizione.

Una parte del contenuto è scritta in lingua inglese per una migliore aderenza al testo originario.

### 3. APPLICABILITÀ E “OPT-OUT”

La nota informativa NI-2012-002 fornisce informazioni a carattere generale sulle tipologie di operazioni di volo distinte dall' AIR OPS (CAT, SPO, NCC, NCO).

Le NI-2012-014 e NI-2013-014 forniscono rispettivamente informazioni sulle operazioni CAT (*Commercial Air Transportation*) effettuate con aeroplani ed elicotteri e sulle operazioni scuola e non commerciali, effettuate con aeromobili complessi e non complessi (NCC ed NCO).

Il Reg. (UE) n. 71/2014 è entrato in vigore il 17 febbraio 2014.

Il Reg. (UE) n 379/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 24 aprile 2014, è entrato in vigore il 1 luglio 2014 e contiene alcune prerogative di *opt-out*.

3.1. Il Reg. (UE) n.71/2014 associa le MEL, l'addestramento degli equipaggi di condotta e di cabina e le approvazioni speciali (SPA) ai requisiti obbligatori contenuti negli OSD. Dopo l'entrata in vigore del regolamento, le modifiche a MEL già approvate e l'addestramento di equipaggi già attivi devono soddisfare le pertinenti parti obbligatorie degli OSD alla prima occasione utile, comunque non oltre il **17 dicembre 2017** o non oltre **2 anni** dall'approvazione degli OSD, quale delle due date capita dopo.

3.2. Il Reg. (UE) n.379/2014 estende l'applicabilità dell'AIR OPS a:

3.2.1. operazioni specializzate, commerciali e non, effettuate con aeromobili complessi e non complessi;

NOTA: Per operazione specializzata si intende (rif AIR OPS, art.2) ogni operazione diversa dal CAT in cui l'aeromobile è impiegato per attività specializzate come ad esempio agricoltura, costruzioni, aerofotografia, rilevamenti, pattugliamento e ricognizione, pubblicità aerea;

3.2.2. alle operazioni CAT effettuate con palloni ed alianti o “A-A”.

3.3. Per facilitare il processo di transizione dal sistema normativo nazionale (Codice della Navigazione, Regolamenti ENAC, Circolari, ecc.), l'ENAC ha comunicato alla Commissione Europea e all'EASA la decisione di avvalersi dei periodi massimi di *opt-out*. Pertanto le modifiche al Reg AIR OPS, introdotte dal Reg. (UE) n. 379/2014, diverranno obbligatorie in Italia a partire dal **21 aprile 2017**.

### 4. IL REGOLAMENTO 379/2014

La pubblicazione del Reg. (UE) n. 379/2014 completa la struttura degli annessi dell'AIR OPS, aggiungendo la Parte SPO come Annesso VIII.

Sono ancora escluse le operazioni con dirigibili e con palloni frenati.

Il regolamento modifica sia l'articolato che gli altri Annessi dell' AIR OPS.

4.1. Le modifiche apportate alla precedente struttura degli Annessi sono le seguenti:

4.1.1. aggiunto un nuovo Annesso VIII “*Specialised Operations - Part SPO*” suddiviso in sottoparti: *Subpart A (GEN) - General requirements*; *Subpart B (OP) - Operational procedures*; *Subpart C (POL) - Aircraft performance and operating limitations*; *Subpart D (IDE) - Instruments, data and equipment* – contenente sezioni distinte per aeroplani (A), elicotteri (H), alianti (S) e palloni (B); *Subpart E (SPEC) - Specific requirements* – contenente sezioni specifiche per operazioni con elicotteri con carico esterno imbragato (HESLO), con elicotteri con carico esterno umano (HEC), con lancio paracadutisti (PAR) e con voli acrobatici (ABF);

4.1.2. nell'Annesso II (PART ARO), aggiunte nella Subpart ARO-OPS, una nuova sezione Ia “*Authorisation of high risk commercial specialised operations*” e una nuova sezione III “*Oversight of operations*”;

- 4.1.3. nell'Annesso III (PART ORO), aggiunta una nuova Subpart ORO-SPO "*Commercial Specialised Operations*";
- 4.1.4. nell'Annesso IV (PART CAT), aggiunte, in Subpart CAT-GEN e CAT-OP, due nuove sezioni "*Non motor-powered aircraft*" (NMPA) e, in Subpart CAT-POL e CAT-IDE, due nuove sezioni "*Sailplanes*" (S) e "*Balloons*" (B);
- 4.1.5. nell'Annesso VII (Part NCO), aggiunta una nuova Subpart E (SPEC) contenente sezioni riguardanti operazioni con elicotteri con carico esterno imbragato (HESLO), operazioni con elicotteri con carico esterno umano (HEC), operazioni con paracadutisti (PAR), voli acrobatici (ABF)
- 4.2. Le principali novità in termini di contenuti possono essere così riassunte:
- 4.2.1. per le operazioni SPO non è previsto il rilascio di un certificato di approvazione dell'operatore, diversamente da quanto richiesto al momento in Italia con il COLA per il Lavoro Aereo. L'operatore dovrà presentare una Dichiarazione come forma di autocertificazione di rispondenza ai requisiti applicabili. Solo le attività ad alto rischio sono subordinate al rilascio di una Autorizzazione (mod. 151 EASA);
- 4.2.2. voli di competizione e voli dimostrativi, introduttivi, acrobatici, *cost shared flight*, traino alianti e lancio paracadutisti, se effettuati con aeromobili non complessi, possono essere trattati in deroga, in forma semplificata, applicando il solo Annesso VII (rif Reg. AIR OPS, art. 6.4a);
- 4.2.3. il Reg. AIR OPS, art. 1.7, conferma il limite della OPS 1 per il trasporto di persone nell'ambito delle operazioni SPO (max. 6 eccetto per i voli lancio paracadutisti).
- 4.3. In supporto al nuovo pacchetto normativo, EASA ha pubblicato ([www.easa.eu.com](http://www.easa.eu.com)) le seguenti Decisioni:
- 2014/14/R AMC & GM to Part-ARO
  - 2014/17/R AMC & GM to Part-ORO
  - 2014/15/R AMC & GM to Part-CAT
  - 2014/16/R AMC & GM to Part-NCO
  - 2014/18/R AMC & GM to Part-SPO.

## 5 TRANSIZIONE

- 5.1 L'ENAC ha in programma una serie di iniziative che si prevede consentiranno di accettare le domande di Autorizzazione o le Dichiarazioni, da parte dagli operatori SPO nazionali, a partire dai primi mesi del 2015, anche in sostituzione dei certificati COLA esistenti.
- 5.2 Durante il periodo di *opt-out*:
- 5.2.1 le attività di Lavoro Aereo continueranno ad essere svolte sotto l'egida del Regolamento ENAC "Certificato di Operatore di Lavoro Aereo" e della relativa Circolare OPV-23, fino alla sostituzione del certificato COLA con gli strumenti previsti dal Reg. n. 379/2014;
- 5.2.2 le operazioni CAT con palloni, continueranno ad essere svolte in accordo al Regolamento ENAC "Certificato di Operatore Aereo Imprese Trasporto Aereo Passeggeri con Palloni Liberi ad Aria Calda", fino alla sostituzione del COA rilasciato ai sensi del Reg. n. 379/2014.
- 5.3 Le operazioni definite in 4.2.2. possono essere effettuate in accordo al Reg. AIR OPS sin dal 1° luglio 2014. Sul sito ENAC sarà disponibile una pagina dedicata contenente i valori massimi richiamati in AIR OPS art. 6.4a (b) (manifestazioni aeree) e le condizioni aggiuntive richiamate in ARO.OPS.300 (voli introduttivi).
- 5.4 Relativamente alle operazioni CAT con partenza ed arrivo sullo stesso aeroporto, effettuate

con velivoli aventi prestazioni in classe B o con elicotteri non complessi, non è necessario avvalersi dell'intero periodo di *opt-out* e pertanto queste operazioni saranno svolte in accordo al Reg. AIR OPS a partire dal 28 ottobre 2014.

- 5.5 Nel frattempo si raccomanda a tutti i soggetti interessati di familiarizzare con i nuovi emendamenti al Reg. AIR OPS.

## 6 DOMANDE

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: [operazionivolo.personale@enac.gov.it](mailto:operazionivolo.personale@enac.gov.it)

## 7 VALIDITÀ

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino al 21 aprile 2017.

Firmato  
Il Direttore Regolazione Personale e Operazioni Volo  
Marco Silanos